



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS –revisione - art. 63, comma 4, CGS – documentazione inidonea a dimostrare il completo proscioglimento – mancanza di altra decisione irrevocabile - mancanza di documentazione sia idonea ad acclarare la falsità - inammissibilità

Descrizione

Non è configurabile una delle ipotesi di revisione previste dal comma 4 dell'art. 63 CGS (sopravvenienza o scoperta di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; acclarata falsità in atti o in giudizio) allorchè la documentazione allegata all'istanza non è idonea a dimostrare il completo proscioglimento del sanzionato né che sussista altra decisione irrevocabile, né che la documentazione sia idonea ad acclarare la falsità in atti o in giudizio.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 39/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

Cardarelli

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 039 CFA del 2 novembre 2020 (F.C. Santa Severina) 2012